



Comune di Praiano
Provincia di Salerno

Costa d'Amalfi
"ANTICA PLAGIANUM"



ORDINANZA BALNEARE N. 23 DEL 13 GIUGNO 2007

E' VIETATO:

[...]

1. Lasciare, al di fuori delle aree all'uso previste, natanti e sistemi di sostegno e movimentazione in sosta, nonché effettuare qualsiasi operazione di rimessaggio, manutenzione o altro, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e, solo negli spazi all'uso autorizzati, quelli destinati al noleggio.
2. Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge ed aree libere ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
3. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, et., nonché mezzi nautici, la fascia di 3 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso.
4. Campeggiare.
5. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge (ad esempio la rastrellatrice meccanica), al recupero degli ombrelloni, al soccorso e alla assistenza dei disabili.
6. Arrecare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi con qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, et.), nonché con radio ad alto volume, juke box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, **con divieto di fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13.00 alle 18.00. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.**
7. Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori, se non esistano in aree in concessione apposite aree diversificate e riservate in via esclusiva. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio accompagnati da conduttore munito di brevetto di assistente bagnanti, i cani da guida per i non vedenti, e i cani adibiti a servizio di guardia per il periodo di chiusura dello stabilimento.
8. Esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, accendere fuochi, effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, senza l'autorizzazione di cui al successivo Capo II, ove prevista.
9. Per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, solidali ed altro previste dalla Circolare n. 90 del 27 luglio 1999 (come modificata dalla Circolare n. 99 in data 2 ottobre 2000) del soppresso Ministero dei Trasporti e della navigazione, **quando vengano effettuate senza scopo di lucro ed abbiano durata fino a 30 giorni**, la relativa occupazione di area demaniale libera verrà regolamentata con apposita ordinanza del competente settore, previa istanza degli interessati.
10. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione.
11. Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

[...]